

PREVIVOLO

Fondo Pensione Complementare P.N.T. – Piloti e Tecnici di Volo

Sede Legale Via A. Marchetti, 111 - 00148 Roma

Uffici: Viale delle Milizie, 9 – 00192 Roma (tel 06/37355332 Fax. 06/37519629 e-mail: segreteria.previvolo@ci-spa.it)

Cod. fiscale 97148300581

Iscrizione all'Albo dei Fondi Pensione con numero d'ordine 104

A TUTTI GLI ISCRITTI

ALLE OO.SS./AA.PP.

Roma, 25 gennaio 2010

Oggetto: **Circolare n° 2/2010 – Informativa sul mancato versamento della quota aziendale del 3,12% (Fondo Volo) da parte delle aziende del gruppo CAI**

Facendo seguito alla circolare n°5/2009 del 30 dicembre 2009 avente pari oggetto, si informa che è pervenuta la risposta da parte dei referenti aziendali alla richiesta di chiarimenti in merito al mancato versamento della quota a carico del datore di lavoro del contributo 3,12%, previsto dalla normativa vigente (D.Lgs. 164/97) e che si riporta di seguito:

“In base al D.Lgs. 164/1997 e alla circolare INPS 140/2003, per il personale iscritto al Fondo Volo, che alla data del 31.12.1995 può far valere un’anzianità assicurativa in qualsivoglia gestione inferiore a 18 anni interi e che ha aderito ai fondi complementari, il contributo dovuto al Fondo di previdenza obbligatoria Fondo Volo deve essere ridotto del 3,12% (di cui 1,028 a carico del lavoratore e 2,092 a carico del datore di lavoro) rispetto all’aliquota del 40,82%, a condizione che le somme derivanti dalle predette riduzioni siano destinate al finanziamento dei fondi pensione di cui al decreto legislativo del 21.4.1993 n.124.

La circolare INPS, fa riferimento ad una riduzione del contributo alla previdenza obbligatoria, applicata ad un’aliquota piena di contribuzione, in particolare il 27,312% carico azienda e il 13,508% carico dipendente, ridotta rispettivamente al 25,22% ed al 12,48%.

Per tutti i dipendenti Alitalia CAI assunti dal bacino CIGS ai sensi della legge 166/2008, vale la riduzione contributiva prevista dalla legge 223/91 pari all’applicazione dell’aliquota del 10% onnicomprensiva delle diverse contribuzioni (fondo volo e minori). Tale agevolazione di durata massima pari a 18 mesi dalla data di assunzione non consente l’applicazione del D.Lgs 164/1997, per la quota a carico azienda pari al 2,092%, in quanto tale quota di contributi non può essere distratta dall’aliquota del 10% a carico azienda.

Pertanto fino alla scadenza del beneficio la contribuzione alla previdenza complementare ex D.Lgs 164/1997 per il personale assicurato al fondo volo e con anzianità <18 anni al 31/12/1995 riguarderà solo 1,028% a carico dipendente. La contribuzione piena alla previdenza complementare, comprensiva anche della percentuale carico azienda il 2,092%, si riattiverà alla scadenza del beneficio legge 223/91 con la ripresa della contribuzione ordinaria alla previdenza obbligatoria.”

Cordiali saluti.

Il Presidente
(Paolo Moreno)

